

III

(Atti preparatori)

CORTE DEI CONTI

PARERE N. 3/2018*(presentato in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, TFUE)***concernente la proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo [COM(2018) 485 final]***(2018/C 396/01)***INDICE**

	<i>Paragraf</i>	<i>Pagina</i>
Introduzione	1-3	2
Osservazioni generali	4	2
Osservazioni specifiche	5-9	3
Sostegno al bilancio	5-8	3
Esame dei singoli paragrafi	9	3
Allegato — Analisi della proposta della Commissione e suggerimenti della Corte		

LA CORTE DEI CONTI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 287, paragrafo 4,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽²⁾,

visto il parere della Corte n. 3/2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾,

visto il parere della Corte n. 8/2015 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾,

visto il parere n. 1/2017 della Corte su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, ⁽⁵⁾

viste le relazioni annuali della Corte sulle attività finanziate dall'ottavo, nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo ⁽⁶⁾,

viste le relazioni speciali della Corte nn. 9/2013 ⁽⁷⁾, 4/2013 ⁽⁸⁾ e 11/2010 ⁽⁹⁾,

vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽¹⁰⁾,

vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 16 luglio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

INTRODUZIONE

1 L'obiettivo della presente proposta è allineare le regole finanziarie del Fondo europeo di sviluppo («FES») con quelle applicabili al bilancio dell'Unione. La struttura dell'attuale regolamento del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo è costituita da una serie di riferimenti al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea («regolamento finanziario generale» - RFG), con l'esclusione o l'integrazione di alcune disposizioni per tenere conto delle specificità del FES.

2 La Corte ha formulato osservazioni e raccomandazioni sulla proposta di RFG nel proprio parere n. 1/2017.

3 Poiché il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione [regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾], è stato recentemente rivisto, è necessario adeguare il regolamento finanziario per l'11° FES.

OSSERVAZIONI GENERALI

4 La proposta di regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo contiene nei suoi articoli diversi riferimenti al RFG. Questa pratica semplifica il quadro normativo del FES riducendo il numero di testi giuridici da modificare in caso di futuri aggiornamenti del RFG e garantisce la coerenza tra i testi giuridici interessati. Il regolamento proposto non è quindi un documento a se stante e gli utenti avranno bisogno di consultare il RFG per applicare le disposizioni del FES.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 370 del 17.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 5 dell'8.1.2016, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU C 91 del 23.3.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 322 del 28.9.2017, pag. 281; GU C 375 del 13.10.2016, pag. 287; GU C 373 del 10.11.2015, pag. 289.

⁽⁷⁾ «Il sostegno dell'UE alla governance nella Repubblica democratica del Congo» (<http://eca.europa.eu>).

⁽⁸⁾ «La cooperazione UE con l'Egitto in materia di governance» (<http://eca.europa.eu>).

⁽⁹⁾ «La gestione, da parte della Commissione, del sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, dell'America latina e dell'Asia» (<http://eca.europa.eu>).

⁽¹⁰⁾ COM(2018) 485 final.

⁽¹¹⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE**Sostegno al bilancio**

5 L'articolo 236 del RFG stabilisce le modalità e le condizioni per fornire sostegno di bilancio a un paese terzo. Secondo l'interpretazione della Corte, la proposta di regolamento finanziario per l'11° FES non aggiunge alcuna nuova caratteristica specifica agli Stati ACP o ai PTOM. Pertanto, la Corte ritiene che il riferimento al RFG incluso nel primo paragrafo dell'articolo 36 della proposta sia tuttora pienamente giustificato.

6 Per contro, i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 36 sono una perifrasi della formulazione delle modalità e condizioni utilizzata all'articolo 236 del RFG e inoltre ne aggiungono di nuove. Ad esempio, l'articolo 36 della proposta di regolamento finanziario per l'11° FES sancisce che il sostegno al bilancio mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e gli Stati ACP o i PTOM al fine di sostenere, tra l'altro, una crescita economica sostenibile e inclusiva e di eliminare la povertà. Questi obiettivi non sono inclusi nel RFG. La Corte ritiene che queste incongruenze accrescano la possibilità di confusione o di fraintendimenti nell'interpretazione e nell'applicazione del suddetto articolo.

7 Inoltre, non è chiara l'estensione del potere discrezionale attribuito alla Commissione nell'ultimo paragrafo dell'articolo 36 riguardo al sostegno al bilancio fornito ai PTOM.

8 Nel suo parere n. 3/2013 sulla proposta della Commissione per il precedente regolamento finanziario per l'11° FES, la Corte aveva già raccomandato al Consiglio di esaminare l'articolo relativo al sostegno al bilancio, che è simile a quello incluso nella proposta in esame.

Esame dei singoli paragrafi

9 I risultati dell'analisi dettagliata svolta dalla Corte e i corrispondenti suggerimenti riguardanti le modifiche sono presentati nell'allegato.

Il presente parere è stato adottato dalla Sezione III, presieduta da Bettina JAKOBSEN, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 25 settembre 2018.

Per la Corte dei conti europea

Klaus-Heiner LEHNE

Presidente

Analisi della proposta della Commissione e suggerimenti della Corte

Rif.	Proposta della Commissione	Analisi della Corte	Suggerimento della Corte
Considerando (18)	«Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall'articolo 248, paragrafo 4 , del trattato.»	Vecchio riferimento, da aggiornare.	«Le disposizioni riguardanti il controllo da parte della Corte dei conti delle risorse dell'11° FES gestite dalla BEI dovrebbero essere conformi all'accordo tripartito tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione in base a quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del trattato.»
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	«i riferimenti alla «linea di bilancio» nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti alla «dotazione» nel presente regolamento;»	L'espressione « <i>line in the budget</i> » non è utilizzata nel RFG 2018. Dovrebbe pertanto essere eliminata. (ndt. il testo inglese della proposta riporta due termini « <i>budget line</i> » or « <i>line in the budget</i> ». La versione italiana solo «linea di bilancio». La presente osservazione non si applica quindi alla versione italiana che non richiede alcuna modifica).	«i riferimenti alla “linea di bilancio” nel regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] si intendono fatti alla «dotazione» nel presente regolamento;»
Articolo 7	«Si applica l'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati.»	A fini di coerenza, è opportuno aggiungere una frase tratta dall'articolo 20 del RFG « <i>Fatto salvo l'articolo 27, tutte le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio senza compensazione fra di esse</i> ». In caso non venisse aggiunta, il riferimento interno all'articolo 27 riportato all'articolo 20 potrebbe non applicarsi all'11° FES (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES).	«Si applica l'articolo 20 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario]. Fatto salvo l'articolo 8 del presente regolamento, l'insieme delle entrate copre l'insieme dei pagamenti stimati. Fatto salvo l'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario].»
Articolo 8, paragrafo 2, lettera d)	«i rimborsi e le entrate generati da strumenti finanziari e garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario];»	Il testo dovrebbe essere allineato con quello dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f) del RFG che fa riferimento unicamente ai rimborsi.	«i rimborsi a strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma dell'articolo 209, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario];»
Articolo 8, paragrafo 4	«Si applicano gli articoli da 25 a 27 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] riguardanti gli atti di liberalità. L'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.»	Il testo dovrebbe essere corretto con «articoli 25 e 26». L'articolo 27 riguarda le «Norme in materia di detrazioni e compensazione dei tassi di cambio». Il testo dovrebbe fare riferimento anche alla «sponsorizzazione da parte di imprese», che è oggetto dell'articolo 26.	«Si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario] riguardanti gli atti di liberalità e la sponsorizzazione da parte di imprese. L'accettazione di una liberalità o di sponsorizzazioni da parte di imprese è soggetta all'autorizzazione del Consiglio.»

Rif.	Proposta della Commissione	Analisi della Corte	Suggerimento della Corte
Articolo 20 (ex 22)	È stata riportata la versione originaria dell'ex articolo 22, tratta dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio.	La proposta non è in linea con la versione modificata dell'articolo 22, riportata nel regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio.	Articolo 22 come modificato dal regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio.
Articolo 30, paragrafo 3, lettera a)	«Se l'11° FES è applicato in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM o le loro organizzazioni regionali, fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione: a) procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101 a 104 del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del TFUE;»	Per coerenza con l'articolo 23, paragrafo 1, il testo dovrebbe recitare: «a norma degli articoli da 101, esclusi i paragrafi da 7 a 9». Dovrebbero essere inclusi anche gli articoli 105 e 106, per ragioni di chiarezza e coerenza con l'articolo 23, paragrafo 1.	«Se l'11° FES è applicato in regime di gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM o le loro organizzazioni regionali, fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione: a) procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101, esclusi i paragrafi da 7 a 9, a 106 ⁴ del regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo regolamento finanziario], anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 del TFUE;»
Articolo 39, titolo	«Stati finanziari e relazione sull'esecuzione finanziaria»	Il titolo dovrebbe essere corretto in quanto l'articolo non riguarda gli stati finanziari, ma solo la relazione sull'esecuzione finanziaria.	«Relazione sull'esecuzione finanziaria»